



Città di Melegnano  
Città Metropolitana di Milano

# **REGOLAMENTO DELLE ENTRATE DELL'ENTE**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.36 del 05/08/2020

In vigore dall'01/01/2020

## INDICE SISTEMATICO

### TITOLO I - FINALITA', CONTENUTO E NORME GENERALI SULLE ENTRATE

#### CAPO I - FINALITA' E CONTENUTO

Art. 1	Finalità e contenuto del regolamento.....	pag. 5
Art. 2	Limiti alla potestà regolamentare.....	pag. 5

#### CAPO II - ENTRATE COMUNALI

Art. 3	Individuazione delle entrate.....	pag. 6
Art. 4	Norme per tipologie di entrate.....	pag. 6
Art. 5	Aliquote, tariffe e prezzi.....	pag. 6
Art. 6	Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni.....	pag. 7

#### CAPO III – GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 7	Forme di gestione.....	pag. 8
Art. 8	Soggetti responsabili delle entrate.....	pag. 8
Art. 9	Attività di verifica e controllo.....	pag. 9
Art. 10	Poteri ispettivi.....	pag. 10
Art. 11	Avviso di accertamento relativo alle entrate tributarie e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali.....	pag. 10
Art. 12	Termini per l'incasso ed interessi.....	pag. 11
Art. 13	Sanzioni.....	pag. 11

#### CAPO IV - ATTIVITA' DI RISCOSSIONE

Art. 14	Forme di riscossione.....	pag. 12
Art. 15	Riscossione coattiva e liste di carico.....	pag. 12
Art. 16	Transazione di crediti derivanti da entrate non tributarie.....	pag. 13
Art. 17	Rateazione.....	pag. 13
Art. 18	Rimborsi.....	pag. 15

#### CAPO V - ATTIVITA' CONTENZIOSA E STRUMENTI DEFLATTIVI

Art. 19	Tutela giudiziaria.....	pag. 17
Art. 20	Autotutela (rinvio).....	pag. 17
Art. 21	Accertamento con adesione (rinvio).....	pag. 17
Art. 22	Mediazione tributaria (rinvio).....	pag. 17
Art. 23	Procedura delle comunicazioni e potere di nomina messi autorizzati...	pag. 18
Art. 24	Norme di rinvio.....	pag. 18

## **TITOLO II - ENTRATE TRIBUTARIE: SISTEMA SANZIONATORIO E STRUMENTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO**

### CAPO I - SANZIONI TRIBUTARIE

Art. 25	Oggetto delle norme.....	pag. 19
Art. 26	Ambito di applicazione.....	pag. 19
Art. 27	Principi generali.....	pag. 20
Art. 28	Procedimento di irrogazione.....	pag. 20
Art. 29	Irrogazione immediata delle sanzioni collegate al tributo.....	pag. 20
Art. 30	Decadenza e prescrizione.....	pag. 21
Art. 31	Riscossione della sanzione.....	pag. 21
Art. 32	Rateazione della sanzione.....	pag. 21
Art. 33	Sospensione dei rimborsi per crediti nei confronti del Comune e compensazione.....	pag. 21
Art. 34	Ravvedimento.....	pag. 22
Art. 35	Criteri di individuazione del dolo e della colpa grave.....	pag. 22
Art. 36	Criteri di graduazione della sanzione.....	pag. 23
Art. 37	Concorso di violazioni .....	pag. 23
Art. 38	Criteri per la graduazione delle sanzioni tributarie di base.....	pag. 24
Art. 39	Misura delle sanzioni per singoli tributi.....	pag. 28
Art. 40	Norme applicabili ai procedimenti in corso.....	pag. 28
Art. 41	Norme applicabili alle violazioni commesse prima del 1° di aprile 1998 e sanzionate successivamente a tale data.....	pag. 28
Art. 42	Norme applicabili alle violazioni riferite a società, associazioni o enti, commesse prima del 1° di aprile 1998 e sanzionate successivamente a tale data .....	pag. 28
Art. 43	Efficacia delle norme .....	pag. 29

## CAPO II - MODALITA' DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 44	Definizione degli accertamenti.....	pag. 30
Art. 45	Competenza all'accertamento con adesione.....	pag. 30
Art. 46	Avvio del procedimento.....	pag. 30
Art. 47	Istanza del contribuente preliminare all'avviso di accertamento.....	pag. 31
Art. 48	Istanza del contribuente a seguito all'avviso di accertamento.....	pag. 31
Art. 49	Atto di accertamento con adesione.....	pag. 32
Art. 50	Perfezionamento dell'atto di accertamento con adesione.....	pag. 32
Art. 51	Versamento delle somme.....	pag. 32
Art. 52	Elementi oggetto di accertamento con adesione.....	pag. 33
Art. 53	Effetti dell'accertamento con adesione.....	pag. 33
Art. 54	Entrata in vigore.....	pag. 33

## CAPO III - AUTOTUTELA

Art. 55	Potere di autotutela.....	pag. 34
Art. 56	Annullamento e revoca d'ufficio.....	pag. 34
Art. 57	Rinuncia all'imposizione.....	pag. 34
Art. 58	Ipotesi di esercizio del potere di autotutela.....	pag. 34
Art. 59	Priorità.....	pag. 35
Art. 60	Organo competente.....	pag. 35
Art. 61	Atti e adempimenti dell'organo competente e degli uffici.....	pag. 35
Art. 62	Entrata in vigore.....	pag. 36

## CAPO IV - CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Art. 63	Oggetto del presente capo.....	pag. 37
Art. 64	Organi del contenzioso tributario.....	pag. 37
Art. 65	Il reclamo e la mediazione.....	pag. 37
Art. 66	Oggetto della giurisdizione tributaria.....	pag. 38
Art. 67	Capacità di stare in giudizio.....	pag. 38
Art. 68	Competenze dell'ufficio.....	pag. 38
Art. 69	Comunicazioni e notificazioni.....	pag. 39
Art. 70	Esecuzione delle sentenze e giudizio di ottemperanza.....	pag. 39
Art. 71	Conciliazione giudiziale.....	pag. 40
Art. 72	Oggetto della conciliazione giudiziale.....	pag. 40
Art. 73	Organo autorizzato alla conciliazione giudiziale.....	pag. 40
Art. 74	Atto di conciliazione giudiziale e suoi effetti.....	pag. 40
Art. 75	Entrata in vigore.....	pag. 41

## CAPO V - INTERPELLO

Art. 76	Oggetto del presente capo.....	pag. 42
Art. 77	Organo competente destinatario dell'interpello.....	pag. 42
Art. 78	Materie oggetto del possibile esercizio dell'interpello.....	pag. 42
Art. 79	Modalità di esercizio dell'interpello.....	pag. 43
Art. 80	Istanza di interpello.....	pag. 43
Art. 81	Adempimenti del Comune.....	pag. 44
Art. 82	Efficacia dei risposta del Comune.....	pag. 45
Art. 83	Entrata in vigore.....	pag. 45

# **TITOLO I**

## **FINALITA', CONTENUTO E NORME GENERALI SULLE ENTRATE**

### **CAPO I FINALITA' E CONTENUTO**

#### **Art. 1 Finalità e contenuto del regolamento**

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi degli articoli 3 e 7, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in armonia con quanto indicato nel vigente Regolamento Comunale di Contabilità di questo Ente.

2. La disciplina regolamentare indica procedure e modalità generali di gestione delle entrate comunali, contestualmente individua competenze e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nelle leggi vigenti, nello Statuto del Comune, negli atti regolamentari di questo ente e, in particolare, nel vigente Regolamento di Contabilità dell'ente, per quanto non disciplinato da quest'ultimo.

3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa in genere e tributaria in particolare.

4. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti o dagli ulteriori specifici regolamenti comunali vigenti.

#### **Art. 2 Limiti alla potestà regolamentare**

1. Con riferimento alle entrate tributarie il regolamento non può adottare norme relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi.

## **CAPO II ENTRATE COMUNALI**

### **Art. 3 Individuazione delle entrate**

1. Costituiscono entrate comunali, disciplinate in via generale dal presente regolamento, i tributi comunali, le entrate patrimoniali compresi i canoni, proventi e relativi accessori di spettanza dei Comuni, le entrate provenienti dalla gestione dei servizi a carattere produttivo e le altre entrate con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.

### **Art. 4 Norme per tipologie di entrate**

1. Le singole entrate vengono disciplinate con appositi capi del presente regolamento, o con appositi specifici regolamenti, approvati non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

2. Il presente regolamento e quelli specifici delle altre entrate esprimono in ogni caso efficacia a partire dal 1 gennaio successivo alla loro approvazione da parte del competente organo dell'Ente, se non disposto diversamente per espressa decisione dell'organo deliberante, ovvero dalle disposizioni di legge;

3. Per la pubblicità del presente regolamento e di quelli indicati nei precedenti commi, si applicano le disposizioni di legge, in merito alla comunicazione al Ministero delle Finanze ed alla pubblicazione con avvisi anche sulla Gazzetta Ufficiale.

### **Art. 5 Aliquote, tariffe e prezzi**

1. Al Consiglio Comunale ed alla Giunta Comunale, secondo le rispettive competenze, spetta la determinazione di aliquote, tariffe e prezzi, tenuto conto dei limiti massimi e/o minimi tassativamente previsti dalla Legge, relativi alle entrate di propria competenza, ferme restando le disposizioni previste nel D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, nell'ipotesi che l'Ente versi in stato di dissesto.

2. La deliberazione di approvazione deve essere adottata entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun anno.

3. Se non diversamente stabilito dalla legge, in assenza di nuova deliberazione si intendono prorogate le aliquote, tariffe o prezzi fissati per l'anno precedente a quello per cui si deve determinare la nuova misura.

4. Per i servizi a domanda individuale è obbligatorio almeno l'adeguamento in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo ed una eventuale deroga a tale adeguamento deve essere motivata nell'atto deliberativo di approvazione della tariffa da parte dell'organo competente.

## **Art. 6**

### **Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni**

1. Il Consiglio Comunale provvede a disciplinare le ipotesi di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sulla base del presente regolamento nei capi riferiti alle singole specifiche entrate, ovvero negli appositi regolamenti delle entrate non comprese in questo regolamento, tenuto conto delle ipotesi da applicare in base alle previsioni tassative di leggi vigenti.

2. Eventuali agevolazioni, riduzioni ed esenzioni stabilite da leggi dello Stato o regionali successivamente alla entrata in vigore del presente regolamento o eventualmente di quelli specifici delle singole entrate, che non abbisognano di essere disciplinate tramite norma di regolamento, si intendono applicabili pur in assenza di una conforme previsione regolamentare, salvo che l'Ente modifichi il regolamento includendo espressa esclusione della previsione di legge fino alla entrata in vigore del regolamento stesso, nell'ipotesi di cui questa non abbia carattere urgente.

3. Le agevolazioni sono concesse a istanza degli interessati o, se consentito dalla legge o dalla norma regolamentare specifica, possono essere applicate direttamente dai soggetti stessi in sede di autoliquidazione, salvo successive verifiche da parte dell'amministrazione.

## CAPO III

### GESTIONE DELLE ENTRATE

#### Art. 7

##### Forme di gestione

1. La scelta della forma di gestione delle diverse entrate deve essere operata con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza, equità.

2. Oltre alla gestione diretta, per le fasi di liquidazione, accertamento, riscossione dei tributi comunali e delle altre entrate comunali, possono essere utilizzate, anche disgiuntamente, le seguenti forme di gestione:

a) gestione associata con altri enti locali, ai sensi degli articoli da 112 a 123 del D.lgs. 267/2000;

b) affidamento ad aziende speciali o società secondo quanto stabilito all'art. 1 del D. Lgs. n. 267/2000 ed a norma dei principi anche comunitari in materia di affidamento di servizi in house, fermo restando il possesso dei requisiti di settore ovvero l'iscrizione all'albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. n. 446/1997;

c) affidamento mediante concessione ai concessionari dei servizi di riscossione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43;

d) affidamento mediante concessione ai soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

3. La gestione diversa da quella diretta può essere disposta dal Consiglio Comunale con proprio atto deliberativo, su proposta della Giunta Comunale previa valutazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi rapportati alle disponibilità di risorse interne dell'Ente.

4. L'affidamento in gestione esterna non deve comportare in alcun caso maggiori oneri per i cittadini.

#### Art. 8

##### Soggetti responsabili delle entrate

1. Sono responsabili delle singole entrate di competenza dell'Ente i funzionari responsabili del servizio al quale risultano affidate, mediante il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) o altro atto amministrativo analogo, le risorse dell'entrata, determinate e specifiche, collegate all'attività svolta dal servizio medesimo.

2. Il funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, comprese l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento e sanzionatoria.

. Per tutte le procedure di riscossione coattiva comprendenti altresì l'ingiunzione fiscale ed il decreto ingiuntivo la compilazione delle liste di carico dei debitori da porre in riscossione<sup>1</sup> nonché la sottoscrizione degli atti competono al responsabile della singola entrata.

4. I ruoli **o liste di carico**<sup>2</sup> di cui al comma precedente del presente articolo vengono compilati sulla base di minute predisposte dai singoli servizi che gestiscono le diverse entrate, corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione.

<sup>1</sup> Soppresso: *anche tramite concessionario*

<sup>2</sup> Aggiunto



**5. Gli atti relativi alle procedure esecutive successive all'avviso di accertamento o riscossione dovranno essere sottoscritti dal Funzionario della Riscossione che potrà essere su decisione dell'ente o dipendente del Comune o dipendente del Concessionario in caso di affidamento del servizio secondo tale modalità gestionale.<sup>3</sup>**

## **Art. 9 Attività di verifica e controllo**

1. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in genere, di tutti gli adempimenti stabiliti, a carico del contribuente o dell'utente, dalle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.

2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla Legge n. 241 del 9 agosto 1990, con esclusione delle norme di cui agli articoli precedenti.

3. In particolare il Funzionario Responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione: utilizzare in modo razionale le risorse umane e materiali, semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.

4. Il Funzionario, quando non sussistono prove certe, anche se suscettibili di prova contraria, dell'inadempimento, deve invitare il contribuente o l'utente a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina della legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo o sanzionatorio.

5. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante ausilio di soggetti esterni all'Ente ovvero nelle forme associate previste dagli articoli 30, 31, 32, 33 e 34 del D.Lgs. 267/2000, secondo le indicazioni dettate nel Piano Esecutivo di Gestione, in conformità a quanto previsto nell'art. 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. 446/1997.

6. I controlli vengono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale in sede di approvazione del PEG o altro strumento di gestione analogo, ovvero con deliberazione successiva nella quale si dà atto che le risorse assegnate risultano congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento.

7. La Giunta Comunale può assumere atti di indirizzo, ove ciò sia considerato opportuno, per l'attività di controllo e/o accertamento delle diverse entrate, individuando i settori di intervento.

8. In relazione ai risultati raggiunti con i controlli, rapportati agli obiettivi prefissati dalla Giunta Comunale, questa può stabilire dei compensi incentivanti per i dipendenti e gli uffici interessati

## **Art. 10 Poteri ispettivi**

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui all'articolo precedente, l'Ente si avvale di tutti i poteri previsti dalle norme di legge vigenti per le singole entrate.

2. Il coordinamento delle attività di rilevazione è di competenza del responsabile della singola entrata, pur quando venga impiegato personale dipendente da uffici o servizi diversi da quello cui è preposto il responsabile.

3. I rapporti con i cittadini devono essere improntati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza e pubblicità.

---

<sup>3</sup> Nuovo comma

4. Nell'ambito dell'attività di controllo l'ufficio può invitare il cittadino a fornire chiarimenti, produrre documenti, fornire risposte a questionari o quesiti, nel rispetto dei limiti e degli obblighi di cui al REGOLAMENTO UE n. 679 del 27/04/2016, sulla tutela della privacy.

#### **Art. 11<sup>4</sup>**

### **Avviso di accertamento relativo alle entrate tributarie e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali**

1. La contestazione del mancato pagamento di somme dovute all'Ente<sup>5</sup>, deve avvenire per iscritto con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito.

2.<sup>6</sup> **Il provvedimento di accertamento è formulato secondo le specifiche previsioni di legge, con particolare riferimento all'art. 1, comma 792, della L. 160/2019, deve essere espressamente motivato e – insieme al connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni - contiene anche l'intimazione ad adempiere. In particolare deve necessariamente:**

- **essere motivato in relazione ai presupposti di fatti ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati;**
- **se la motivazione fa riferimento ad altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale;**
- **contenere l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;**
- **contenere l'indicazione del responsabile di procedimento;**
- **contenere l'indicazione dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;**
- **indicare le modalità, il termine e l'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere;**
- **indicare il termine di sessanta giorni entro il quale effettuare il pagamento;**
- **indicare l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, ovvero, nel caso di entrate patrimoniali, entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 19 del D.Lgs. 472/1997, concernente l'esecuzione delle sanzioni, ovvero di cui all'art. 32 del D.Lgs. 150/2011;**
- **indicare che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari;**

---

<sup>4</sup> Previgente: *Attività di accertamento, liquidazione e sanzionatoria*

<sup>5</sup> Previgente: *non aventi natura tributaria*

<sup>6</sup> Previgente: *2. Qualora si tratti di obbligazione tributaria, il provvedimento di liquidazione, accertamento o sanzionatorio dovrà presentare tutti i requisiti stabiliti dalle leggi vigenti disciplinati le singole entrate tributarie e in mancanza di previsioni specifiche di legge si applica il comma precedente.*

- **indicare il soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.**<sup>7</sup>

3. La comunicazione al destinatario degli atti di cui ai due commi precedenti del presente articolo deve essere effettuata o tramite notificazione o mediante raccomandata a/r in applicazione delle norme di cui all'art. 23 del presente regolamento, ed in ottemperanza dell'art. 6 della Legge 27 luglio 2000, n. 212.

4. L'attività di accertamento, liquidazione e sanzionatoria è effettuata dal funzionario responsabile della singola entrata o tributo interessato, nel caso di affidamento in concessione della gestione di questa fase dell'entrata le rispettive attività sono effettuate dal concessionario con le modalità stabilite dalla Legge, dai regolamenti comunali, dal disciplinare di incarico.

5. Tutte le verifiche fiscali, anche presso i locali dei contribuenti, possono essere disposte nel rispetto delle norme tributarie generali, di ogni singolo tributo e di quanto indicato dall'art. 12 della Legge 27 luglio 2000, n. 212.

## **Art. 12 Termini per l'incasso ed interessi**

1. In assenza di norme precise riferite alla singola entrata, i termini per il versamento dei corrispettivi dovuti all'Ente sono fissati in 30 giorni, decorrenti dalla data di stipula del contratto o della convenzione, se presenti, o dalla richiesta da parte del Servizio competente.

2. Decorso inutilmente il suddetto termine, il funzionario responsabile del Servizio effettua la contestazione del mancato pagamento secondo i criteri stabiliti dall'art. 16 e con applicazione degli interessi di mora, decorrenti dalla scadenza suddetta.

3. L'interesse di mora, fatte salve le specifiche discipline in materia di interessi, è quello legale di cui all'art. 1284 del codice civile, la cui misura è fissata da precisi decreti ministeriali, cui si rimanda.

**4. Resta salva la facoltà a norma dell'art.37, comma 1-ter del DL n.26/10/2019 n. 214 convertito, con modificazioni, dalla L. n.157/2019 di fissare a cura del Consiglio Comunale la misura degli interessi nei limiti compresi tra lo 0,1 ed il 3%. Tale misura è valevole anche per le somme da rimborsare.**<sup>8</sup>

## **Art. 13 Sanzioni**

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono graduate nell'apposito capo del titolo II del presente regolamento, il quale è relativo anche alla individuazione dei criteri da seguire nell'attività di controllo sulla base dei limiti minimi e massimi stabiliti nelle norme che disciplinano le singole entrate.

2. Quando errori relativi ai presupposti di applicazione di una entrata tributaria risultano commessi dal contribuente per effetto di precedenti errori di verifica compiuti

---

<sup>7</sup> Nuovo comma

<sup>8</sup> Previgente: *Resta salva la facoltà a norma della Legge n. 296/2006 art. 1 comma 165 di fissare a cura del Consiglio Comunale la misura degli interessi nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto all'interesse legale. Tale misura è valevole anche per le somme da rimborsare.*

autonomamente dall'amministrazione, il funzionario non procede all'irrogazione delle sanzioni tributarie connesse all'accertamento del maggior tributo dovuto.

3. In casi eccezionali ed in presenza di validi motivi di rilevanza pubblica, la Giunta Comunale può, con proprio atto debitamente e dettagliatamente motivato, autorizzare il funzionario responsabile a non applicare le sanzioni connesse a violazioni relative ad entrate tributarie e non tributarie ove previste, basandosi sul principio di autotutela della pubblica amministrazione e sulla natura specifica delle sanzioni aventi carattere punitivo e non risarcitorio per l'Ente, le quali possono non essere applicate in casi eccezionali al venire meno della necessità punitiva specifici comportamenti, atti o omissioni del contribuente o utente.

## **CAPO IV ATTIVITA' DI RISCOSSIONE**

### **Art. 14 Forme di riscossione**

1. Per quanto attiene alle riscossioni dei tributi locali si fa rinvio a quanto stabilito dalle norme statali.

2. Qualora la riscossione dei tributi avvenga in concessione le somme dovranno affluire direttamente alla Tesoreria Comunale o conti correnti dedicati intestati alla stessa garantendo adeguati flussi informativi delle riscossioni al Concessionario.

3. Per le altre entrate dovrà essere per quanto possibile utilizzato lo stesso principio. Qualora il Concessionario sarà beneficiario delle somme sarà automaticamente individuato quale agente contabile e rispettare gli adempimenti in materia di giudizio di conto.

4. Regolamenti specifici possono prevedere e autorizzare la riscossione di particolari entrate da parte dell'Economo Comunale o di altri agenti contabili. In tal caso dovranno essere privilegiate forme di pagamento diverse dal contante.

### **Art. 15 Attività di riscossione<sup>9</sup>**

1. Tutte le attività di riscossione relative sia ad atti ancora pendenti all'1/01/2020 che agli atti successivi sono uniformate ai criteri di cui all'art.1 comma 792 e successivi della Legge n. 160/2019.<sup>10</sup>

### **Art. 16 Transazione di crediti derivanti da entrate non tributarie**

1. Il responsabile del servizio interessato può, con apposito provvedimento motivato, disporre transazioni su crediti di incerta riscossione.

2. Tale atto deve contenere tassativamente i seguenti elementi minimi:

- a) l'entrata oggetto di transazione;
- b) l'origine del debito e i principi giuridici su cui si fonda la pretesa dell'Ente;
- c) gli elementi oggetto transazione;
- d) le motivazioni della transazione;
- e) le somme pretese dall'Ente;
- f) le somme dovute a seguito della transazione;
- g) l'eventuale rateizzazione delle somme dovute.
- h) il calcolo circa la convenienza economica alla transazione per l'Ente.

---

<sup>9</sup> Previgente: *Riscossione coattiva e liste di carico*

<sup>10</sup> Previgente: *1. I ruoli o liste di carico predisposti nelle forme di cui al combinato disposto degli articoli 11 e 14 del presente regolamento, debbono essere visti per l'esecutività dal funzionario responsabile della specifica entrata.*

## **Art. 17** **Rateazione<sup>11</sup>**

<sup>11</sup>PREVIGENTE: 1. Salvo normative e regolamenti di settore già vigenti, il beneficio della rateazione può essere concesso esclusivamente per il pagamento dei seguenti atti, notificati dal Comune per il recupero in via volontaria o coattiva delle proprie entrate:

- avvisi di accertamento tributari
- ingiunzioni di pagamento non derivanti dal mancato versamento di somme dovute con cadenza periodica.

2. Competente all'applicazione del presente regolamento è il responsabile della singola entrata comunale così come individuato dalla deliberazione del Piano Esecutivo di Gestione.

3. Per importi superiori a € 200,00 ed inferiori ad € 10.000,00 il funzionario responsabile della singola entrata può - su richiesta del debitore da effettuarsi perentoriamente entro la scadenza del pagamento - disporre attraverso provvedimento motivato la rateazione delle somme fino ad un massimo di 24 rate mensili anticipate di pari importo, con applicazione dell'interesse legale (o della misura d'interesse propria della singola entrata, laddove stabilita) sul pagamento posticipato. La scadenza della prima rata coincide con la scadenza originaria del versamento. La richiesta di rateizzazione presuppone l'avvenuta adesione all'atto e la conseguente rinuncia al ricorso all'autorità competente. La richiesta di rateizzazione qualora superi le 12 rate mensili deve contenere l'autorizzazione all'addebito in conto delle rate e dei relativi oneri (commissioni); a tal fine il richiedente deve presentare al Comune apposito mandato per addebito diretto Sepa.

4. Nel caso in cui il soggetto debitore persona fisica posseda un valore ISEE inferiore ad € 9.360,00 il funzionario responsabile della singola entrata può - su richiesta del debitore da effettuarsi perentoriamente entro la scadenza del pagamento - disporre attraverso provvedimento motivato la rateazione delle somme fino ad un massimo di 36 rate mensili anticipate di pari importo, con applicazione dell'interesse legale (o della misura d'interesse propria della singola entrata, laddove stabilita) sul pagamento posticipato. La scadenza della prima rata coincide con la scadenza originaria del versamento. La richiesta di rateizzazione qualora superi le 12 rate mensili deve contenere l'autorizzazione all'addebito in conto delle rate e dei relativi oneri (commissioni); a tal fine il richiedente deve presentare al Comune apposito mandato per addebito diretto Sepa.

5. Per importi superiori ad € 10.000,00 il funzionario responsabile della singola entrata può - su richiesta del debitore da effettuarsi perentoriamente entro la scadenza del pagamento - disporre attraverso provvedimento motivato la rateazione delle somme fino ad un massimo di 36 rate mensili anticipate di pari importo, con applicazione dell'interesse legale (o della misura d'interesse propria della singola entrata, laddove stabilita) sul pagamento posticipato. La scadenza della prima rata coincide con la scadenza originaria del versamento.

6. Per importi superiori ad € 50.000,00 il funzionario responsabile della singola entrata può - su richiesta del debitore da effettuarsi perentoriamente entro la scadenza del pagamento - disporre attraverso provvedimento motivato la rateazione delle somme fino ad un massimo di 60 rate mensili anticipate di pari importo, con applicazione dell'interesse legale (o della misura d'interesse propria della singola entrata, laddove stabilita) sul pagamento posticipato. La scadenza della prima rata coincide con la scadenza originaria del versamento.

7. Nei casi diversi dai commi 3 e 4 condizioni necessarie per fruire di rateizzazioni superiori a 12 mensilità sono:

- la titolarità di almeno un conto corrente bancario o postale e l'autorizzazione all'addebito in conto delle rate e dei relativi oneri (commissioni); a tal fine il richiedente deve presentare al Comune apposito mandato per addebito diretto Sepa.
- la presentazione di apposita garanzia fideiussoria assicurativa di importo pari alla cifra oggetto di rateazione avente durata pari alla durata della rateazione maggiorata di 30 giorni dalla scadenza dell'ultima rata.

8. La garanzia può essere costituita, a scelta del debitore, esclusivamente con una delle seguenti modalità:

- mediante polizza assicurativa, rilasciata esclusivamente da impresa assicurativa abilitata, che preveda espressamente:
  - o la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
  - o l'inopponibilità delle eccezioni da parte del fideiussore ai sensi dell'art. 1945 del Codice Civile;
  - o l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del creditore.

**1. Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea e obiettiva situazione di difficoltà, può essere concessa, dal funzionario responsabile dell'entrata, la ripartizione del pagamento delle somme dovute, anche a titolo di sanzioni ed interessi, secondo un piano rateale predisposto dall'Ufficio e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, esibendo le ricevute dei singoli versamenti non appena effettuati.**

**2. La dilazione di pagamento può arrivare ad un massimo di trentasei rate, secondo lo schema seguente:**

- fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- da euro 100,01 a euro 1.000,00 sei rate mensili;
- da euro 1.000,01 a euro 3.000,00 dodici rate mensili;
- da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 ventiquattro rate mensili;
- oltre 6.000,01 trentasei rate mensili.

**In caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nei termini indicati senza che sia stata fornita adeguata motivazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione ed al Comune è attribuita la facoltà di esigere il versamento immediato dell'intero importo non ancora pagato in un'unica soluzione.**

**Se l'importo oggetto di rateazione è superiore ad € 6.000,00 è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale, sotto forma di polizza fidejussoria o bancaria, rilasciati da primaria azienda di credito o di assicurazione (in quest'ultimo caso iscritta all'IVASS), sulle somme in scadenza dopo la prima rata, che copra l'importo totale dovuto, comprensivo di sanzioni ed interessi, ed avente termine un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.**

**La fideiussione deve contenere clausola di pagamento entro trenta giorni a semplice richiesta del Comune, con l'esclusione del beneficio della preventiva escussione, e deve essere consegnata contestualmente alla sottoscrizione del provvedimento di rateizzazione.**

---

*9. In caso di polizza assicurativa l'organo emittente dovrà essere iscritto all'albo imprese o gruppi tenuto presso l'IVASS e non dovranno risultare procedure di accertamento in corso a carico di tali soggetti a cura dell'ente di controllo.*

*10. Contestualmente alla richiesta di rateazione dovrà in ogni caso essere presentata:*

- *l'ultima certificazione unica o dichiarazione relativa ai redditi (sia per quanto attiene alle persone fisiche che per quanto attiene alle persone giuridiche) trasmessa all'Agenzia delle Entrate*
- *dichiarazione a norma del DPR n. 445/2000 circa il possesso o meno di beni mobili registrati*
- *copia estratti conto postali o bancari al 31 dicembre dell'anno precedente intestati al richiedente.*

*11. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio del pagamento rateizzato e deve provvedere all'adempimento dell'obbligazione residua entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta; oltre detto termine si procede alla riscossione coattiva dell'entrata.*

*12. La rateizzazione non è mai consentita quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti rateizzazioni.*

*13. Quanto dichiarato nella domanda di rateizzazione costituisce dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e viene fatto oggetto, insieme agli eventuali allegati, degli opportuni controlli di veridicità, ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 445/2000, anche tramite collaborazione con Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza. Qualora dal controllo emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese e della documentazione presentata, ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000 il dichiarante viene in ogni caso segnalato alla competente Autorità Giudiziaria e decade dal beneficio della rateazione eventualmente accordata.*

*14. Viene in ogni caso demandata alla Giunta Comunale la predisposizione di linee guida più dettagliate in ordine ai requisiti di ordine soggettivo nonché delle garanzie richieste.*

**In caso di impossibilità per il contribuente di ottenere il rilascio di garanzia a copertura della rateizzazione, il Funzionario responsabile della singola entrata propone alla Giunta comunale la decisione in ordine alla possibilità di accordare comunque la dilazione di pagamento, con apposito provvedimento, in cui vengano giustificate le ragioni dell'accoglimento dell'istanza avanzata dal debitore.**

**Il Funzionario responsabile della singola entrata può altresì proporre alla Giunta comunale di accordare rateizzazioni per durate maggiori rispetto a quelle previste dal presente articolo, con apposito provvedimento, in cui vengano giustificate le ragioni della maggiore dilazione di pagamento accordata al debitore.**

**3. Si applicano i commi 797-801 dell'art 1 della Legge n. 160/2019.**

## **Art. 18 Rimborsi**

1. I rimborsi di tributi o di altre entrate versate all'Ente e risultate non dovute, sono disposti dal responsabile del servizio o tributo su richiesta del contribuente o utente, ovvero d'ufficio se direttamente riscontrato o previsto dalla legge.

2. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione comprovante l'avvenuto versamento e deve essere tassativamente presentata, pena inammissibilità, entro i termini di decadenza previsti dalle leggi che regolano la specifica entrata.

3. In deroga agli eventuali termini di prescrizione disposti dalle leggi tributarie, il responsabile del tributo può disporre, nel termine ordinario di prescrizione decennale, il rimborso delle somme dovute ad altro Comune ed erroneamente versata all'Ente e ove vi sia l'assenso del Comune titolato alla riscossione, la somma può essere versata direttamente ad esso. In tal caso, la somma sarà riconosciuta all'altro Ente impositore al netto dell'aggio che l'intermediario della riscossione ha addebitato al Comune. Si rinvia a quanto previsto dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147 Art. 1, commi da 722 a 727.

4. Ai sensi dell'art. 25, comma 4, della Legge n. 289/02, l'importo minimo rimborsabile, comprensivo del tributo e degli interessi, non può essere inferiore a € 12,00.

5. Qualora la richiesta di rimborso sia stata presentata precedentemente all'entrata in vigore della suddetta legge (2002), in base ai principi giuridici contenuti nello statuto dei diritti del contribuente, l'ufficio provvederà a liquidare il rimborso anche per importi inferiori al suddetto limite, sempre che l'ammontare complessivo del tributo ed interessi non sia inferiore a € 5,16 (per imposta comunale sulla pubblicità) e € 10,33 (per tutti gli altri tributi).



## **CAPO V**

### **ATTIVITA' CONTENZIOSA E STRUMENTI DEFLATTIVI**

#### **Art. 19**

##### **Tutela giudiziaria**

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di difesa in giudizio delle proprie ragioni, l'ente può stipulare con uno o più professionisti una convenzione in via preventiva, per singola entrata o per più entrate, purché siano rispettati i tariffari minimi per legge.

#### **Art. 20**

##### **Autotutela (rinvio)**

1. L'amministrazione, nella persona del funzionario responsabile del tributo o dell'entrata, può annullare totalmente o parzialmente un proprio atto ritenuto errato o illegittimo nei limiti e con le modalità di cui agli articoli seguenti inseriti nel capo relativo all'autotutela del titolo II del presente regolamento.

#### **Art. 21**

##### **Accertamento con adesione (rinvio)**

1. Si applicano, per le entrate tributarie comunali, in quanto compatibili, le norme dettate con il D.Lgs. 218/1997, in materia di accertamento con adesione per i tributi erariali, così come previsto dall'apposito capo del titolo II del presente regolamento.

#### **Art. 22**

##### **Mediazione tributaria (rinvio)**

1. Si applicano, per le entrate tributarie comunali, in quanto compatibili, le norme dettate con l'art. 17-bis del D. Lgs. n. 546/92 in materia di reclamo e mediazione come previsto dall'apposito capo del titolo II del presente regolamento.

**Art. 23**  
**Procedura delle comunicazioni e potere di nomina messi autorizzati**

1. Le comunicazioni ai cittadini e contribuenti circa gli atti di pagamento e gli atti tributari devono avvenire con notifica tramite messo comunale o messo autorizzato.

2. In deroga al comma precedente è ammessa la notifica a mezzo posta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno nel rispetto della normativa vigente.

3. In ogni caso si applicano le norme previste dagli articoli da n. 136 a n. 151 del Codice di Procedura Civile e dalla Legge 20 novembre 1982, n. 890 relativa alla notificazione degli atti a mezzo posta.

4. Ai fini di cui ai commi precedenti del presente articolo, per agevolare i contribuenti e semplificare le procedure per la riscossione dei tributi e delle altre entrate, il Sindaco può, con proprio atto motivato, nominare messo autorizzato uno o più dipendenti o collaboratori, dell'ufficio tributario comunale e degli altri uffici comunali e uno o più dipendenti anche di ditte esterne incaricate di servizi in concessione e legate all'Ente da rapporto di servizio, giusto il disposto dell'articolo 16, comma 4, del D.Lgs. 546/1992.

5. Per quanto attiene alle notificazioni a mezzo di posta elettronica certificata si rinvia a quanto previsto in materia digitalizzazione dei processi della pubblica amministrazione in particolare al D. Lgs. n.82/2005 così come modificato dal D. Lgs. n.217/2017 e successive modificazioni ed integrazioni.

**Art. 24**  
**Norme di rinvio**

1. Per quanto non espressamente indicato negli articoli precedenti, ad integrazione degli stessi, si applicano le norme di cui al successivo titolo del presente regolamento e degli eventuali appositi regolamenti relativi a specifici argomenti e a specifiche entrate dell'Ente anche a carattere tributario.

## TITOLO II

# ENTRATE TRIBUTARIE: SISTEMA SANZIONATORIO E SISTEMI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO

### CAPO I

### SANZIONI TRIBUTARIE

#### **Art. 25**

#### **Oggetto delle norme**

1. Con il presente capo del regolamento, adottato, oltre che in base alle norme richiamate dall'art. 1 del presente regolamento, anche in riferimento del combinato disposto dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 50 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, vengono disciplinate le sanzioni in materia di tributi locali, conformemente alle norme contenute nei decreti legislativi numeri 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997, recanti la riforma delle sanzioni amministrative per le violazioni tributarie e successive modificazioni ed integrazioni.

#### **Art. 26**

#### **Ambito di applicazione**

1. Negli articoli seguenti sono disciplinati i principi generali e il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni amministrative, oltre che i criteri di graduazione per l'applicazione, derivanti dalla concreta attuazione delle norme contenute nel Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e che si applicano a tutti i tributi del Comune.

2. Nei successivi articoli vengono anche fissate, sulla base dei principi suddetti, le misure delle sanzioni graduando entro il limite massimo e minimo previsto dalle specifiche norme per ogni singolo tributo.

3. Per le sanzioni dei tributi non specificatamente graduate e individuate dal presente regolamento, si applica la disciplina generale di cui ai predetti decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471, 472, nonché del presente regolamento.

## **Art. 27**

### **Principi generali**

1. Alle sanzioni amministrative si applicano i principi generali fissati dal Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e ad essi deve attenersi il soggetto titolare della potestà sanzionatoria nella irrogazione delle sanzioni, oltre che al rispetto delle norme del presente regolamento.

2. Si applicano altresì i principi generali stabiliti dalla Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente).

3. Ai sensi dell'art. 10 della Legge 212/2000, il funzionario responsabile decide sulla non punibilità dell'autore della violazione nei casi indicati dalla norma stessa, ed in merito anche alla non applicazione delle sanzioni per meri errori formali, valutando la gravità dell'errore stesso in relazione alle difficoltà causate all'Ufficio comunale, applicando se è il caso le sanzioni previste negli articoli seguenti.

## **Art. 28**

### **Procedimento di irrogazione**

1. La competenza alla irrogazione delle sanzioni è del funzionario responsabile del singolo tributo, nominato tale con deliberazione della Giunta Comunale.

2. La sanzione viene preliminarmente contestata all'autore della violazione ed ai soggetti solidalmente obbligati mediante notifica di apposito atto, in ogni caso si applicano le disposizioni dell'art. 22 del presente regolamento.

3. Nell'evenienza di violazioni inerenti tributi la cui normale procedura di riscossione è attuata tramite ruolo, ove per legge è ammessa l'adesione del contribuente con il pagamento della sanzione ridotta ad un quarto e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per la violazione più grave, il pagamento della sanzione ridotta deve essere fatto presso il Tesoriere Comunale o tramite conto corrente postale entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto e nel caso di mancato pagamento entro il termine si procede alla iscrizione a ruolo assieme al tributo ed agli interessi dell'intera sanzione.

4. L'adesione del contribuente impedisce l'irrogazione di sanzioni accessorie.

5. Nel caso di controdeduzioni dell'autore della violazione queste sono valutate dal funzionario responsabile dell'imposta il quale decide, nei termini di cui al comma 7 dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se emettere l'atto di irrogazione sanzioni o se annullare il proprio atto di contestazione.

## **Art. 29**

### **Irrogazione immediata delle sanzioni collegate al tributo**

1. Ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anziché con la procedura di contestazione, le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono possono essere irrogate con atto contestuale all'avviso di accertamento d'ufficio, di rettifica o di liquidazione, a discrezione del funzionario responsabile del tributo in relazione ai principi di efficienza, efficacia, economicità e semplificazione del proprio operato.

2. In ogni caso non si applica l'adesione del contribuente con definizione agevolata

delle sanzioni, ai sensi dell'art. 17 suddetto, nel caso in cui le sanzioni si riferiscano all'omesso o ritardato pagamento del tributo.

### **Art. 30**

#### **Decadenza e prescrizione**

1. Gli atti di irrogazione e di contestazione di cui agli articoli 27 e 28 del presente regolamento, devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel maggior termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi.

2. Se la notificazione è stata eseguita nei termini previsti dal comma 1, ad almeno uno degli autori della violazione o dei soggetti solidalmente obbligati al pagamento della sanzione, i suddetti termini sono prorogati di un anno.

### **Art. 31**

#### **Riscossione della sanzione**

1. Per la riscossione della sanzione si applicano le disposizioni sulla riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce e le disposizioni di cui ai precedenti articoli del presente regolamento.

2. E' fatta salva la possibilità di procedere all'iscrizione a ruolo per le sanzioni relative all'omesso o ritardato pagamento del tributo ai sensi del precedente articolo del presente regolamento.

3. Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni.

4. L'impugnazione del provvedimento di irrogazione comporta l'applicazione dell'art. 68, commi 1 e 2 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e interrompe la prescrizione, che non corre fino alla definizione del procedimento giurisdizionale.

### **Art. 32**

#### **Rateazione della sanzione**

1. Si rinvia a quanto previsto in materia di rateazione delle singole entrate.

### **Art. 33**

#### **Sospensione dei rimborsi per crediti nei confronti del Comune e compensazione**

1. A norma dell'articolo 23 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, qualora l'autore della violazione o i soggetti obbligati in solido al pagamento della sanzione, vantino un credito nei confronti del Comune, il pagamento del credito può essere sospeso se è stato notificato un atto di contestazione o di irrogazione, anche se non siano ancora divenuti definitivi.

2. La sospensione del pagamento del credito opera nei limiti della somma risultante dal provvedimento amministrativo o dalla sentenza della commissione tributaria o di altro organo giurisdizionale.

3. In presenza di provvedimento definitivo l'ufficio competente per i rimborsi pronuncia la compensazione del debito, d'ufficio o su istanza dell'interessato.

4. I provvedimenti di sospensione del pagamento del credito e di compensazione devono essere notificati al trasgressore ed ai soggetti obbligati al pagamento della sanzione e sono impugnabili avanti alla commissione tributaria provinciale, che può anche disporre la sospensione.

### **Art. 34 Ravvedimento**

1. Se la violazione non è stata ancora constatata e comunque non sono ancora iniziati accessi, ispezioni, verifiche, invio di questionari, o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza, si applica l'art. 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

2. Se non vengono rispettate le condizioni e i termini del pagamento di cui ai commi 2 e 3 del citato articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, il soggetto decade dal beneficio della riduzione della sanzione; lo stesso avviene quando il soggetto non paga gli importi dovuti nel loro esatto ammontare e in tali ipotesi il funzionario responsabile emette apposito atto di accertamento e/o di irrogazione, al fine di recuperare gli importi ancora dovuti.

### **Art. 35 Criteri per l'individuazione del dolo e della colpa grave**

1. L'azione è dolosa quando la violazione, che è il risultato dell'azione o dell'omissione cui la legge ricollega la previsione della sanzione, è attuata dall'agente con l'intento di pregiudicare la determinazione dell'imponibile o dell'imposta ovvero è diretta ad ostacolare l'attività amministrativa di accertamento.

2. L'azione è colposa quando la violazione, anche se è stata prevista, non è stata voluta dall'agente, ma si è verificata a causa della sua negligenza, imprudenza o imperizia o perché non ha osservato le prescrizioni contenute nelle leggi, nei regolamenti, negli ordini o nelle discipline.

3. Si ha colpa grave quando l'imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili e non è possibile dubitare ragionevolmente del significato e della portata della norma violata e, di conseguenza, risulta evidente la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari.

4. Non si considera colpa grave l'inadempimento occasionale ad obblighi di versamento del tributo.

5. Il dolo e la colpa grave devono essere dimostrati dal funzionario responsabile. Ricade sull'autore della violazione l'onere di provare l'inesistenza della colpa e della colpa lieve che si presumono per il semplice fatto del comportamento trasgressivo.

## **Art. 36**

### **Criteria di graduazione della sanzione**

1. Nella determinazione della sanzione si deve aver riguardo ai principi fissati dall'art. 7 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

2. Nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso nella violazione delle stesse disposizioni oppure di altre disposizioni che, pur essendo diverse, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità dell'azione, presentano profili di sostanziale identità, la sanzione stabilita è aumentata del 25 per cento, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

3. L'aumento di cui al comma 2 è escluso nei casi in cui le violazioni siano state definite con il pagamento della sanzione a seguito di definizione agevolata oppure attraverso il ricorso all'istituto del ravvedimento o dell'accertamento con adesione nei termini previsti dalle norme regolamentari dell'Ente.

4. Le sanzioni applicate sono azzerate nel caso di condizioni economiche e sociali di grave precarietà del contribuente, previa richiesta dello stesso accompagnata da una attestazione documentata dalla quale risulti che il reddito del nucleo familiare è inferiore alla soglia di povertà così come definita dall'Istituto Nazionale di Statistica, in ottemperanza ai principi del comma 1 del citato art. 7.

5. Nel caso in cui si verifichino eccezionali circostanze che comportano una sproporzione tra l'entità della sanzione da comminare e l'ammontare del tributo cui la violazione si riferisce, e tale sproporzione ricorre allorché l'ammontare della sanzione è superiore al triplo del tributo dovuto, questa è ridotta al predetto limite (triplo del tributo dovuto), ma in ogni caso non può scendere come importo al disotto della metà del minimo previsto dalla legge.

## **Art. 37**

### **Concorso di violazioni**

1. In riferimento all'art. 12 del Decreto Legislativo 28 dicembre 1997, n. 472, chi, con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni, anche relative a tributi diversi, è soggetto ad una sanzione pari a quella che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata del 50%.

2. Chi con una sola o con più azioni od omissioni commette diverse violazioni formali della stessa disposizione, è soggetto ad una sanzione pari a quella che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata del 50% (da ¼ al doppio a scelta dell'ente).

3. Se le violazioni rilevano ai fini di più tributi, si considera quale sanzione base cui riferire l'aumento di cui ai commi 1 e 2, quella più grave aumentata di un quinto.

4. Le previsioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano separatamente rispetto ai tributi Comunali ed ai tributi erariali o di ciascun altro ente impositore.

5. Se le violazioni riguardano periodi di imposta diversi la sanzione base è aumentata del doppio [da ½ al triplo].

6. Il concorso è interrotto dalla constatazione della violazione.

7. In riferimento alla continuazione della violazione di cui al già richiamato art. 12 del Decreto Legislativo 472/1997, chi, anche in tempi diversi, commette più violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo, è soggetto ad una sanzione pari a quella che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata del 50%.

8. Alla continuazione della violazione si applicano le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 del presente articolo.

9. La continuazione è interrotta dalla constatazione della violazione.

10. Nei casi previsti dal presente articolo la sanzione non può comunque essere superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni, che costituisce quindi il limite massimo dell'entità dell'importo da contestare e/o irrogare.

11. Nei casi di accertamento con adesione, in deroga al comma 8 del presente articolo, le disposizioni sulla determinazione di una sanzione unica in caso di progressione si applicano separatamente per ciascun tributo e per ciascun periodo di imposta. La sanzione conseguente alla rinuncia all'impugnazione dell'avviso di accertamento, alla conciliazione giudiziale ed alla definizione agevolata ai sensi degli artt. 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 gennaio 1997, n. 472, non può stabilirsi in progressione con violazioni non indicate nell'atto di contestazione o di irrogazione delle sanzioni.

### **Art. 38**

#### **Criteri per la graduazione delle sanzioni tributarie di base**

1. La graduazione delle sanzioni tributarie da applicarsi è improntata ai seguenti criteri, in ottemperanza a quanto indicato dall'art. 7 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472:

a) sanzione in misura percentuale superiore a quella intermedia tra il massimo ed il minimo di legge (min. 100%, max. 200%, valore intermedio 150%) per l'omessa presentazione della denuncia o dichiarazione, in relazione al grave pericolo di danno insito in questo tipo di violazione che può concretizzarsi in ipotesi di evasione d'imposta con difficoltà, per l'Ufficio comunale di reperire i dati necessari alle verifiche;

b) sanzione in misura percentuale inferiore a quella intermedia tra il massimo ed il minimo di legge (min. 50%, max. 100%, valore intermedio 75%) in caso di presentazione di denuncia o dichiarazione infedele, in relazione al pericolo di danno inferiore a quello della omessa presentazione denuncia o dichiarazione, ma pur tuttavia di grave rilevanza ai fini della corretta liquidazione e verifica dell'imposta, potendo la stessa concretizzare ipotesi di evasione tributaria;

c) sanzione minima in caso di errori formali attinenti ad elementi non incidenti sulla determinazione del tributo, in relazione all'irrilevante pericolo di danno con conseguente attenuazione della misura punitiva della sanzione;

d) sanzione in misura intermedia tra il massimo ed il minimo di legge nel caso di mancata esibizione o trasmissione di atti, documenti o mancata restituzione o compilazione, anche incompleta o infedele, di questionari o comunque inadempimenti a fronte di richieste legittime dell'Ente, in relazione al fatto che la misura punitiva più elevata tende a rafforzare il dovere di collaborazione imposto dalla Legge ai cittadini contribuenti;

e) nel caso di precedenti sanzioni su qualsiasi tributo comunale comminate negli ultimi tre anni all'autore della violazione, la sanzione inflitta è aumentata del 25%, in ogni caso nel rispetto del limite massimo di legge, in ottemperanza all'art. 7, comma 2 del D.Lgs. 472/97, quale elemento di identificazione della personalità dell'autore della violazione.





incompleta o infedele, di questionari

b) Infrazioni di carattere formale - errori od omissioni attinenti ad elementi non incidenti sulla determinazione di imposta o diritti

Sanzione di € 51

c) Documenti di versamento - (bollettini) senza elementi identificativi del contribuente che versa o della somma versata

Sanzione di € 103 (minimo previsto dall'art. 15 D.Lgs. 471/97)

### C) Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP)

**Ferme restando le sanzioni di cui al D. Lgs. n.472/97 per omessa o infedele dichiarazione**  
**VIOLAZIONE**

**SANZIONE**

a) Infrazioni di carattere formale - - mancata esibizione o trasmissione di atti, documenti o mancata restituzione o compilazione, anche incompleta o infedele, di questionari

Sanzione di € 154

b) Infrazioni di carattere formale - - errori od omissioni attinenti ad elementi non incidenti sulla determinazione di imposta o diritti

Sanzione di € 51

c) Documenti di versamento - (bollettini) senza elementi identificativi del contribuente che versa o della somma versata

Sanzione di € 103 (minimo previsto dall'art. 15 D.Lgs. 471/97)

D) Tassa sui rifiuti (TARES/TARI)

**Ferme restando le sanzioni di cui al D. Lgs. n.472/97 per omessa o infedele dichiarazione**

**VIOLAZIONE**

**SANZIONE**

a) Infrazioni di carattere formale - mancata esibizione o trasmissione di atti, documenti o mancata restituzione o compilazione, anche incompleta o infedele, di questionari

Sanzione di € 142

b) Infrazioni di carattere formale - errori od omissioni attinenti ad elementi non incidenti sulla determinazione di imposta o diritti

Sanzione di € 25

c) Documenti di versamento - (bollettini) senza elementi identificativi del contribuente che versa o della somma versata

Sanzione di € 103  
(minimo previsto dall'art. 15 D.Lgs. 471/97)

E) Tributi diversi soggetti all'art. 274 del Testo Unico per la Finanza Locale approvato con Regio Decreto del 14 settembre 1931, n. 1175

**VIOLAZIONE**

**SANZIONE**

a) Omessa presentazione denuncia -

Pari all'ammontare del tributo dovuto

b) Presentazione denuncia - incompleta o infedele

80% maggiore tassa dovuta

c) Infrazioni di carattere formale - - mancata esibizione o trasmissione di atti, documenti o mancata restituzione o compilazione, anche incompleta o infedele, di questionari

Sanzione di € 284

d) Infrazioni di carattere formale - - errori od omissioni attinenti ad elementi non incidenti sulla

Sanzione di € 51

determinazione di imposta o diritti

e) Documenti di versamento - (bollettini) senza elementi identificativi del contribuente che versa o della somma versata	Sanzione di € 103 (minimo previsto dall'art. 15 D.Lgs. 471/97)
---	--

2. Tutte le sanzioni previste in materia di omessa o infedele denuncia/dichiarazione, sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per ricorrere alle Commissioni Tributarie, interviene l'adesione del contribuente ai sensi degli articoli n. 16, comma 3, e 17, comma 2, del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e per quanto disposto dalle leggi che regolano i singoli tributi.

3. Per il mancato versamento totale o parziale di qualsiasi tributo comunale, o per ritardati versamenti sia in acconto, sia a saldo, rispetto alle scadenze di legge o fissate da atti normativi o amministrativi dell'Ente, si applica la sanzione generale prevista dal comma 1, dell'art. 13 del D.Lgs. 471/97, ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, pari al 30% di ogni importo non versato; tale sanzione non si applica nel caso di pagamento corretto e tempestivo effettuato a favore di ufficio o concessionario diverso da quello competente (Art. 13, comma 3, D.Lgs. 471/97) e, in ogni caso per tale tipo di sanzione non è possibile la procedura di accertamento con adesione e quindi alcuna riduzione della sanzione.

4. Restano ferme le riduzioni stabilite dalla legge in materia di ravvedimento operoso a norma dell'art. 13 del D. Lgs. n. 472/997 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### **Art. 40**

#### **Norme applicabili ai procedimenti in corso**

1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del regolamento, si applicano le disposizioni relative ai principi di legalità, di imputabilità, di colpevolezza e di intrasmissibilità della sanzione agli eredi, nonché le disposizioni relative alle cause di non punibilità, al concorso di violazioni ed alle violazioni continuate.

#### **Art. 41**

#### **Norme applicabili alle violazioni commesse prima del 1° aprile 1998 e sanzionate successivamente a tale data**

1. Per i provvedimenti da notificare a decorrere dalla data del 1° aprile 1998, concernenti le violazioni commesse in vigenza della precedente normativa sanzionatoria, il funzionario responsabile deve comparare la sanzione applicabile in base alle vecchie disposizioni e quella risultante dalle norme sui tributi locali modificate dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473, ed applicare le disposizioni più favorevoli per il contribuente<sup>(1)</sup>.

2. Ai provvedimenti di cui al comma 1, si applicano tutte le nuove disposizioni in materia di sanzioni amministrative tributarie, ivi comprese quelle relative ai procedimenti di contestazione e di irrogazione e quelle concernenti la definizione agevolata della sanzione, ove prevista.

#### **Art. 42**

### **Norme applicabili alle violazioni riferite a società, associazioni o enti commesse prima del 1° aprile 1998 e sanzionate successivamente a tale data**

1. Le sanzioni amministrative per le violazioni riferite dalle vigenti disposizioni a società, associazioni od enti se commesse entro il 31 marzo 1998, continuano ad applicarsi nei confronti di tali soggetti e non nei confronti delle persone fisiche che ne sono autrici.

#### **Art. 43**

### **Efficacia delle norme**

1. Le disposizioni di questo capo hanno efficacia dalla entrata in vigore del presente regolamento.

2. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge 212/2000, ogni eventuale nuovo adempimento a carico dei contribuenti previsto dal presente regolamento ha comunque scadenza dal sessantesimo giorno dall'entrata in vigore del regolamento stesso.

## **CAPO II**

### **MODALITA' DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

#### **Art. 44**

##### **Definizione degli accertamenti**

1. In forza dell'art. 50 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e degli articoli 52 e 59, comma 1, lettera m), del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ai fini della riduzione del contenzioso tra ente e contribuenti, e per dare una maggiore razionalizzazione e speditezza alla azione amministrativa, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità della gestione della pubblica amministrazione, si applica l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente a tutti i tributi comunali.

2. La procedura è basata sui criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e specificati per l'ente dagli articoli seguenti.

#### **Art. 45**

##### **Competenza all'accertamento con adesione**

1. Competente alla definizione degli accertamenti è il Funzionario responsabile del tributo, il quale può richiedere, con atto scritto motivato, che sulla definizione si pronunci la Giunta Comunale in relazione ad eventuali casi di difficile definizione.

#### **Art. 46**

##### **Avvio del procedimento**

1. Il Funzionario responsabile del tributo, qualora durante le proprie verifiche, ispezioni e accertamenti, rilevi delle maggiori imposte a carico dei contribuenti per fattispecie imponibili su cui esistono obiettive condizioni di incertezza, ai sensi del successivo articolo 47 del presente regolamento, ha la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di invitare il contribuente a comparire, preliminarmente alla emissione dell'atto di accertamento, al fine dell'eventuale definizione con adesione dell'accertamento stesso.

2. L'invito al contribuente deve contenere sia gli elementi tributari accertabili nei suoi confronti, compresi gli anni d'imposta suscettibili di accertamento, sia il giorno della comparizione presso gli Uffici Tributarî del Comune per definire l'accertamento con adesione, compresa l'indicazione di recapiti telefonici per concordare eventuali altri giorni qualora quello fissato nell'invito non risultasse disponibile per il contribuente.

3. L'invito a comparire non ha carattere obbligatorio per il contribuente e la sua mancata risposta non è sanzionabile.

4. Il mancato invito da parte del Funzionario responsabile non preclude la possibilità di adesione da parte del contribuente che può sempre agire ai sensi dei successivi articoli 46 e 47 del presente regolamento.

## **Art. 47**

### **Istanza del contribuente preliminare all'avviso di accertamento**

1. Il contribuente nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche da parte dell'Ente, ovvero che autonomamente si accorge di non avere adempiuto a degli obblighi di pagamento di tributi comunali, può chiedere all'Ufficio Tributario del Comune, con apposita istanza in carta libera, che venga esperita la procedura dell'accertamento con adesione.

2. Nell'istanza di cui al comma precedente del presente articolo, il contribuente può formulare una propria proposta di definizione da sottoporre all'esame del Funzionario Responsabile.

3. Qualora il Funzionario responsabile non ritenga ammissibile la richiesta del contribuente, o non si raggiunga un accordo, invia una comunicazione di diniego motivata al contribuente ed emette il regolare avviso di accertamento, sul quale non è più possibile esperire la procedura di accertamento con adesione.

4. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati e la definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.

## **Art. 48**

### **Istanza del contribuente a seguito di avviso di accertamento**

1. Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato un avviso di accertamento d'ufficio o accertamento in rettifica, non preceduto dall'invito di cui al precedente articolo 45 del presente regolamento, può formulare anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi all'organo giurisdizionale competente, istanza di accertamento con adesione, in carta libera, eventualmente anche su appositi moduli predisposti dall'Ufficio.

2. In caso di tale istanza, i termini per l'impugnazione dell'atto e dell'eventuale pagamento delle somme indicate nello stesso, riportati anche sull'avviso di accertamento, così come l'eventuale iscrizione a titolo provvisorio nei ruoli, sono sospesi per un periodo di trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente.

3. Entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, il Funzionario Responsabile invita il contribuente e definisce l'avviso di accertamento.

4. All'atto del perfezionamento dell'accertamento con adesione, l'avviso di accertamento oggetto di istanza notificato in precedenza al contribuente perde efficacia.

5. In caso di non accoglimento dell'istanza, il Funzionario responsabile emette comunicazione motivata di diniego all'istanza stessa e dalla data di notifica della stessa al contribuente riprendono a decorrere i termini per l'impugnativa dell'atto e per il pagamento delle somme dovute.

6. L'impugnazione dell'avviso di accertamento notificato al contribuente comporta rinuncia all'istanza di definizione dello stesso.

7. Non è ammissibile l'istanza di definizione del contribuente e l'accertamento con adesione nel caso in cui l'atto di accertamento notificato sia divenuto definitivo o sia stato impugnato.

## **Art. 49**

### **Atto di accertamento con adesione**

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal Funzionario responsabile del tributo.

2. Nell'atto devono essere specificatamente indicati:

- a) il tributo oggetto di adesione;
- b) il periodo d'imposta;
- c) gli elementi oggetto di definizione;
- d) le motivazioni della definizione;
- e) la liquidazione del tributo, con indicazione del maggior tributo dovuto;
- f) le sanzioni applicate e le eventuali ulteriori somme accessorie dovute;
- g) l'eventuale rateizzazione delle somme dovute.

## **Art. 50**

### **Perfezionamento dell'atto di accertamento con adesione**

1. Il perfezionamento dell'atto avviene con il versamento delle somme dovute per effetto dell'atto stesso, ovvero con il versamento della prima rata e prestazione della eventuale garanzia nel caso di concessione del pagamento rateizzato.

2. Relativamente a tributi che per legge devono essere riscossi unicamente tramite ruolo, l'Ufficio provvede a iscrivere a ruolo gli importi risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.

## **Art. 51**

### **Versamento delle somme**

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro cinque giorni dalla stipulazione dell'atto di adesione, mediante versamento presso il Tesoriere comunale o su conto corrente postale dell'Ente.

2. L'ufficio Tributi del Comune provvede a mettere a disposizione del contribuente gli appositi ordinativi d'incasso o bollettini postali di versamento su conto corrente al momento della sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione.

3. Il funzionario responsabile del tributo può eccezionalmente consentire, su richiesta motivata dell'interessato che dimostri di trovarsi in condizioni economiche disagiate, debitamente comprovate, il pagamento in rate mensili, di pari importo, delle somme dovute. (...)

4. L'importo della prima rata deve essere versato entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo; sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati con maturazione giorno per giorno dalla data di perfezionamento dell'atto (pagamento prima rata).

5. Per ottenere il versamento rateizzato il contribuente è obbligato a prestare garanzia per il periodo di rateizzazione aumentato di sei mesi, tramite cauzione di importo corrispondente alle somme rateizzate, in titoli di Stato o garantiti dallo Stato al valore di borsa vigente, ovvero tramite fideiussione bancaria o assicurativa.

6. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio del pagamento rateizzato e deve provvedere all'adempimento dell'obbligazione



residua entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta; oltre detto termine si procede alla riscossione coattiva delle somme dovute.

7. Entro cinque giorni dal versamento dell'intero importo o della prima rata, il contribuente deve consegnare all'Ufficio Tributi dell'Ente la quietanza dell'avvenuto pagamento e la documentazione relativa alla prestazione della garanzia, a seguito di ciò l'Ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.

## **Art. 52**

### **Elementi oggetto di accertamento con adesione**

1. La definizione operata tramite accertamento con adesione riguarda la materia imponibile e deve essere limitato ai casi in cui il presupposto del tributo e la base imponibile risultano in condizioni di obiettiva incertezza circa la loro precisa individuazione.

2. L'accertamento con adesione non può riguardare errori di accertamento dell'amministrazione, in quanto in tale caso si applica eventualmente l'istituto dell'autotutela, né definizioni circa l'entità delle sanzioni da applicare per le quali è possibile addivenire a definizione agevolata tramite il pagamento entro i termini per impugnare l'atto ai sensi degli articoli 16, comma 3 e 17, comma 2, del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 478.

## **Art. 53**

### **Effetti dell'accertamento con adesione**

1. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio e non rileva a fini extratributari, né ai fini di altri tributi comunali non specificati nell'atto.

2. La definizione non esclude l'esercizio di ulteriori azioni accertatrici da parte dell'ente, entro i termini previsti dalla legge, se sopravviene la conoscenza di nuovi elementi, in base ai quali è possibile accertare una maggiore imposta dovuta non inferiore al 30 % di quella definita, ovvero se la definizione riguardava accertamenti parziali.

3. A seguito della definizione dell'accertamento, le sanzioni amministrative per le violazioni concernenti il tributo oggetto di adesione e rilevate a seguito dell'accertamento stesso, si applicano nella misura di  $\frac{1}{4}$  del minimo previsto dalla legge, ad eccezione di quelle relative all'omesso versamento del tributo dovuto per le quali non si applica alcuna definizione agevolata ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

## **Art. 54**

### **Entrata in vigore**

1. Le norme di questo capo si applicano a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge 212/2000, ogni eventuale nuovo adempimento a carico dei contribuenti previsto dal presente regolamento ha comunque scadenza dal sessantesimo giorno dall'entrata in vigore del regolamento stesso.

## **CAPO III**

### **AUTOTUTELA**

#### **Art. 55 Potere di autotutela**

1. Il presente capo del regolamento determina le modalità di applicazione per l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio, di revoca o di rinuncia alla imposizione nel caso in cui l'Ente riscontri, anche in pendenza di giudizio o in casi di non impugnabilità, atti illegittimi, infondati o errati di carattere tributario.

#### **Art. 56 Annullamento e revoca d'ufficio**

1. Il potere di annullamento d'ufficio di un atto recante una pretesa tributaria viene esercitato nel caso in cui, in qualunque modo, si venga a conoscenza diretta di fatti, atti, dati ed elementi ulteriori tali da rendere opportuno estinguere totalmente gli effetti dell'atto.

2. Il potere di revoca d'ufficio di un atto recante una pretesa tributaria viene esercitato nei casi indicati nel comma precedente del presente articolo quando si rende opportuno estinguere parzialmente gli effetti dell'atto.

#### **Art. 57 Rinuncia all'imposizione**

1. Il potere di rinuncia all'imposizione viene esercitato esclusivamente in considerazione di criteri di interesse pubblico e di economicità, definiti anche dal rapporto dei costi amministrativi connessi all'importo ritraibile dal tributo ovvero alla difesa della pretesa tributaria.

2. Ai sensi dell'art. 25, comma 4, della Legge n. 289/02, la soglia di rinuncia ad ogni pretesa tributaria per ogni credito comprensivo di sanzioni ed interessi è fissata in €12,00, fatta salva l'elevazione di tale importo per singoli voci di entrata a cura di specifici regolamenti.

3. Il criterio di economicità, per l'esercizio del potere di rinuncia alla pretesa tributaria, è riferibile anche al caso in cui si abbiano motivi certi e documentati su una forte possibilità di soccombenza in sede contenziosa sull'atto impugnato, con conseguente condanna al rimborso delle spese di giudizio.

## **Art. 58**

### **Ipotesi di esercizio del potere di autotutela**

1. L'Amministrazione comunale può procedere all'annullamento o alla rinuncia all'imposizione, in tutto o in parte, oltre che su istanza di parte anche senza tale istanza e anche nel caso di pendenza di giudizio o di atti definitivi e non impugnabili, qualora sussista illegittimità o errore dell'atto, tra l'altro per:

- a) errore di persona;
- b) evidente errore logico o di calcolo;
- c) errore sul presupposto del tributo;
- d) doppia imposizione o tassazione;
- e) mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini di decadenza;
- f) sussistenza dei requisiti per fruire di riduzioni, detrazioni e regimi agevolativi negati per errore nell'atto;
- g) pagamenti riscontrati regolarmente eseguiti.

2. non si procede all'annullamento d'ufficio, o alla rinuncia all'imposizione, per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione comunale.

3. In pendenza di giudizio l'annullamento di un atto deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:

- a) grado di probabilità di soccombenza dell'Amministrazione;
- b) valore della lite;
- c) costo della difesa;
- d) costo della soccombenza;
- e) costo derivante da inutili carichi di lavoro.

4. Qualora dall'analisi di cui al comma precedente del presente articolo emerga la non convenienza nel resistere nella lite, il funzionario, dimostrata la sussistenza dell'interesse pubblico ad attivarsi in sede di autotutela, può annullare il provvedimento oggetto della lite.

## **Art. 59**

### **Priorità**

1. Nell'applicazione delle facoltà di cui ai precedenti articoli del presente capo è data priorità alle fattispecie di rilevante interesse pubblico e, fra queste ultime, quelle per le quali sia in atto o vi sia il rischio di un elevato contenzioso con danno grave all'Ente.

## **Art. 60**

### **Organo competente**

1. Il potere di annullamento o revoca d'ufficio, totale o parziale, o di rinuncia all'imposizione, è attribuito al Funzionario Responsabile del tributo che ha emanato l'atto viziato, ovvero, in via sostitutiva e solo in caso di grave inerzia del responsabile, al Sindaco.

## **Art. 61**

### **Atti e adempimenti dell'Organo competente e degli Uffici**

1. In caso di annullamento d'ufficio o revoca, totale o parziale, l'organo competente emette un apposito atto contenente gli estremi dell'atto annullato o revocato e i dati

essenziali in questo riportati, specificando le motivazioni e gli effetti dell'annullamento o revoca.

2. L'atto di cui al comma precedente del presente articolo deve essere notificato al contribuente interessato, all'organo giurisdizionale presso cui è eventualmente pendente il relativo ricorso, nonché, in caso di esercizio del potere sostitutivo del Sindaco, all'Ufficio e al responsabile che ha emanato l'atto.

3. L'esercizio del potere di rinuncia all'imposizione è esercitato dall'organo competente con proprio atto: determinazione per il Funzionario Responsabile del tributo, ordinanza per il Sindaco

4. Le istanze dei contribuenti di annullamento o revoca sono indirizzate al Responsabile del Tributo ovvero al Sindaco e in quest'ultimo caso assumono la veste giuridica di ricorso gerarchico.

## **Art. 62** **Entrata in vigore**

1. Le norme di questo capo si applicano a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge 212/2000, ogni eventuale nuovo adempimento a carico dei contribuenti previsto dal presente regolamento ha comunque scadenza dal sessantesimo giorno dall'entrata in vigore del regolamento stesso.

## **CAPO IV**

### **CONTENZIOSO TRIBUTARIO**

#### **Art. 63**

##### **Oggetto del presente capo**

1. Il presente capo del regolamento disciplina l'attività dell'Ufficio Tributario comunale relativa al contenzioso tributario a seguito dei ricorsi dei contribuenti su atti tributari dell'Ente.

2. Per il contenzioso tributario si applicano le norme del Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### **Art. 64**

##### **Organi del contenzioso tributario**

1. Organi del contenzioso tributario sono le Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali ai sensi del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

#### **Art. 65**

##### **Il reclamo e la mediazione**

1. Per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

2. Le valutazioni d'ufficio circa l'istanza di mediazione devono fondarsi sui seguenti criteri:

- eventuale incertezza delle questioni controverse
- grado di sostenibilità della pretesa
- principio di economicità dell'azione amministrativa.

3. L'incertezza delle questioni controverse deve riguardare la materia imponibile in particolare solo quegli elementi presupposto del tributo suscettibili di apprezzamento valutativo e di non certa definizione di fatto. Non sono conciliabili tutte le fattispecie in cui l'obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi di diritto ovvero elementi di fatto certi.

3. L'assenza degli elementi dei precedenti commi comporta il rigetto motivato espresso dell'istanza di mediazione. L'assenza di provvedimento in ogni caso comporta gli effetti del rigetto espresso.

4. L'Amministrazione Comunale con atto di Giunta può individuare all'interno dell'Ente nell'ambito del proprio personale una figura interna di mediatore tributario. In assenza di tale nomina la gestione del richiamo e della mediazione competono al funzionario responsabile del tributo.

5. Fatto salvo quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia all'art. 17-bis del D. Lgs. n. 546/92.

## **Art. 66**

### **Oggetto della giurisdizione tributaria**

1. Il Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dispone che sono soggetti alla giurisdizione delle Commissioni tributarie i tributi comunali e locali, compreso il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi e ogni altro tributo attribuito dalla legge alla competenza delle Commissioni.

2. In particolare i tributi comunali interessati:

- a) Imposta Comunale sugli Immobili (ICI D.Lgs. 504/1992);
- b) Imposta Comunale per l'esercizio di Imprese e di Arti e Professioni (ICIAP D.L. 66/1989, convertito nella Legge 144/1989);
- c) Imposta comunale sulla Pubblicità e diritti sulle Pubbliche Affissioni (D.Lgs. 507/1993);
- d) Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP D.Lgs. 507/1993);
- e) Tributo sui rifiuti e sui Servizi indivisibili (TARES DL n.201/2011 e smi )
- f) Tassa sui rifiuti (TARI L. n. 147/2013);
- g) Tributo comunale per i servizi indivisibili (TASI L. n.147/2013)
- h) Imposta Municipale Propria (IMU DL n. 201/2011 e smi e L. n.147/2013)
- i) Canone o diritti per i servizi di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque (D.L. 79/1995, convertito nella Legge 172/95);
- l) ogni altro tributo comunale di eventuale nuova istituzione salvo diversa esplicita disposizione di legge.

3. Sono esclusi dalla giurisdizione delle Commissioni Tributarie l'addizionale comunale sul consumo di energia elettrica e le tasse di concessione comunali che seguono le norme previste per le tasse di concessione governativa circa il contenzioso.

## **Art. 67**

### **Capacità di stare in giudizio**

1. Si rinvia a quanto stabilito all'art. 11 del D. Lgs. n. 546/92.

2. Ai fini dell'assistenza tecnica l'Ente può stipulare contratti, con professionisti abilitati o ditte specializzate, anche a carattere continuativo (art. 1677 c.c.), quale supporto all'Ufficio Tributario dell'Ente.

## **Art. 68**

### **Competenze dell'Ufficio**

1. L'Ufficio Tributario dell'Ente deve attivare le procedure inerenti il contenzioso tributario, sia in primo grado che in secondo, subito dalla notifica del ricorso all'Ente, in modo che siano rispettati i termini previsti degli articoli 23, comma 1 e 54, comma 1, del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546; a tal fine all'Ufficio Protocollo dell'Ente è fatto obbligo di consegnare, immediatamente alla ricezione, l'originale ovvero copia integrale del ricorso notificato all'Ente al Responsabile dell'Ufficio Tributario comunale.

2. L'Ufficio Tributario dell'Ente istruisce la pratica inerente il ricorso, raccogliendo tutte le informazioni e i documenti in suo possesso e procedendo alla formulazione delle controdeduzioni da inserire nella costituzione in giudizio.

3. Al suddetto Ufficio Tributario spettano i compiti inerenti anche la eventuale produzione di documenti e motivi aggiuntivi, compresa la quantificazione delle spese di giudizio da chiedere a rimborso, che possono essere consegnati alla Commissione tributaria competente entro il termine di cui all'art. 32 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

4. Nel caso in cui la difesa dell'Ente sia affidata a professionista esterno, il quale provvede a tutti gli atti processuali, l'Ufficio Tributario deve fornire tutta l'assistenza richiesta dal professionista circa atti, documenti, informazioni e quanto altro richiesto quali elementi necessari alla difesa.

5. E' obbligo dell'Ufficio Tributario, qualora non vi sia l'affidamento ad un professionista esterno, procedere ad istruire le pratiche per proporre, nei termini di legge, appelli su decisioni di primo grado sfavorevoli all'Ente, previa eventuale richiesta di valutazione rivolta alla amministrazione circa la convenienza nel proseguire la controversia.

6. Nel caso di necessità di impugnative per Cassazione o per costituzioni in giudizio su impugnative per Cassazione, l'Amministrazione provvede alla nomina di un professionista qualificato per tale grado di giudizio ai sensi delle normative vigenti.

## **Art. 69**

### **Comunicazioni e notificazioni**

1. Competente a tutte le comunicazioni e/o notificazioni inerenti il contenzioso tributario è l'Ufficio Tributi del Comune, il quale provvede, per le notificazioni tramite messo comunale, a consegnare tutti i documenti all'Ufficio Messo del Comune entro termini congrui da concordarsi per il rispetto dei limiti temporali disposti dalle norme vigenti.

2. Sempre ai fini di cui al comma precedente del presente articolo, le notificazioni da parte del messo autorizzato possono essere eseguite anche presso gli Uffici Comunali a mano del soggetto interessato, nel rispetto dell'art. 6, comma 1, della Legge 212/2000.

3. Per quanto attiene alle notificazioni a mezzo di posta elettronica certificata si rinvia a quanto previsto in materia digitalizzazione dei processi della pubblica amministrazione in particolare al D. Lgs. n.82/2005 così come modificato dal D. Lgs. n.217/2017 e successive modificazioni ed integrazioni.

## **Art. 70**

### **Esecuzione delle sentenze e giudizio di ottemperanza**

1. L'Amministrazione Comunale si deve uniformare alle sentenze delle Commissioni tributarie procedendo alla loro esecuzione nei termini e modi in esse indicate e nel rispetto delle normative vigenti, in particolare sono rispettate le norme contabili vigenti nel caso di somme da riscuotere ovvero di somme da sgravare e/o rimborsare e per importi da pagare quale spese di giudizio, ai sensi anche del vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente.

2. L'Ufficio Tributario dell'Ente deve anche curare le procedure per l'eventuale ricorso per giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 70 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, che dovesse rendersi necessario.

## **Art. 71**

### **Conciliazione giudiziale**

1. Per l'istituto della conciliazione giudiziale si applicano le norme di cui all'art. 48 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con le procedure specifiche in esso previste.

## **Art. 72**

### **Oggetto della Conciliazione giudiziale**

1. Oggetto della conciliazione giudiziale è solo la materia imponibile, solo quegli elementi presupposto di imposta suscettibili di apprezzamento valutativo e di non certa definizione di fatto.

2. Non sono conciliabili tutte le fattispecie in cui l'obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi di diritto ovvero elementi di fatto certi.

3. Proposte di conciliazione in contrasto con i commi 1 e 2 del presente articolo non sono proponibili o accettabili.

## **Art. 73**

### **Organo autorizzato alla Conciliazione giudiziale**

1. E' autorizzato a proporre la conciliazione giudiziale ovvero ad aderire alla conciliazione proposta dalla controparte o dal Giudice Tributario, il Sindaco pro-tempore, sia direttamente, sia tramite il suo delegato alla difesa, tramite apposita procura speciale con indicazione dell'affidamento di tale potere.

2. La proposta di conciliazione da parte dell'Organo dell'Ente all'uopo autorizzato deve essere preceduta da apposito proprio atto, sotto forma di relazione indirizzata alla Giunta Comunale, contenente le motivazioni circa la convenienza alla conciliazione, gli elementi di fatto e di diritto che rendono conveniente oltreché opportuna la conciliazione, la valutazione del rapporto costi/benefici dell'operazione, l'elemento tributario su cui si perviene ad accordo valutativo.

3. Un preliminare atto analogo a quello indicato nel comma precedente del presente articolo, contenente le motivazioni e valutazioni suddette, deve essere inviato alla Giunta Comunale dall'Organo autorizzato anche nel caso di accettazione o rifiuto di una proposta di conciliazione avanzata dalla controparte o dal Giudice tributario in sede di trattazione, in quest'ultimo caso l'atto sarà successivo alla decisione se la proposta non era conosciuta dal soggetto autorizzato prima dell'udienza e l'accettazione avviene in questa sede.

4. Qualora sia delegato il Responsabile del tributo o altro dipendente comunale ovvero un professionista esterno abilitato, questi può chiedere, in casi di particolare complessità, che sulla convenienza alla conciliazione si esprima preliminarmente l'Amministrazione comunale con proprio atto deliberativo di indirizzo.

## **Art. 74**

### **Atto di Conciliazione giudiziale e suoi effetti**

1. L'atto di conciliazione e i suoi effetti sono quelli stabiliti dall'art. 48 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.



**Art. 75**  
**Entrata in vigore**

1. Le norme del presente capo si applicano dall'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge 212/2000, ogni eventuale nuovo adempimento a carico dei contribuenti previsto dal presente regolamento ha comunque scadenza dal sessantesimo giorno dall'entrata in vigore del regolamento stesso.

## **CAPO V**

### **INTERPELLO**

#### **Art. 76**

##### **Oggetto del presente capo**

1. Il presente capo del regolamento disciplina l'attività dell'Ufficio Tributario comunale relativa al diritto d'interpello di cui all'art. 11 della Legge n. 212/2000 così come modificato dal D. Lgs. n. 156/2015 relativamente ai tributi comunali per i quali il Comune riveste la qualifica di Ente impositore, ad esclusione dell'Addizionale Comunale all'IRPEF.

2. Tale istituto consente, a ciascun contribuente, qualora ricorrano obiettive condizioni di incertezza interpretativa della disposizione tributaria, di formulare quesiti al Comune allo scopo di conoscere, in via preventiva, il parere in ordine alla portata e corretta applicazione della norma rispetto a casi concreti e personali.

3. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici, non configurandosi in questi incertezze interpretative.

#### **Art. 77**

##### **Organo competente destinatario dell'interpello**

1. L'organo competente cui destinare l'istanza di interpello è il Funzionario Responsabile del singolo tributo comunale.

#### **Art. 78**

##### **Materie oggetto del possibile esercizio dell'interpello**

1. L'interpello può essere esercitato in ambiti strettamente concreti e personali con riferimento all'applicazione di disposizioni attinenti ai soli tributi locali comunali (TOSAP, IMU, e TARI) quando vi siano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni in particolare per quanto attiene alla disciplina di aspetti sostanziali, procedurali e formali del rapporto tra Comune e contribuente.

2. L'interpello deve concernere l'applicazione di disposizioni normative e regolamentari al caso del soggetto istante, concreto e personale.

3. Qualora il Comune riceva una istanza di interpello non di sua competenza, il Comune stesso provvede d'ufficio a trasmetterla tempestivamente all'Ente competente, dandone anche comunicazione al contribuente istante.

## **Art. 79**

### **Modalità di esercizio dell'interpello**

1. Il contribuente dovrà presentare l'istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento giuridicamente rilevante o di dare attuazione alla norma oggetto della istanza medesima. Il mancato rispetto di tale condizione non preclude, in via di principio, la possibilità di acquisire comunque il parere del Comune, ma impedisce che la richiesta presentata possa assumere il carattere dell'interpello.
2. L'istanza di interpello, redatta in carta libera, è presentata al Comune mediante consegna diretta o spedizione a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, tramite posta elettronica o posta elettronica certificata.
3. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
4. L'istanza di interpello può, altresì, essere presentata anche da soggetti coobbligati al pagamento del tributo, oppure da soggetti che, in base a specifiche disposizioni di legge, sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente (quali, a titolo esemplificativo, gli eredi, gli amministratori di condominio o di multiproprietà, i curatori fallimentari, i procuratori speciali del contribuente).
5. Le Associazioni sindacali e di categoria, i Centri di Assistenza fiscale, gli Studi professionali possono presentare apposite istanze relative al medesimo caso che riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati. In tal caso, la risposta fornita dal Comune non produce gli effetti di cui all'art. 82.

## **Art. 80**

### **Istanza di interpello**

1. L'istanza d'interpello, a pena di inammissibilità, deve contenere:
  - a) i dati identificativi del contribuente: nome e cognome, o denominazione sociale, e codice fiscale, o partita Iva, ed eventualmente del suo rappresentante legale;
  - b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale, per il quale sussistono obiettive condizioni di incertezza applicativa ed interpretativa della norma di riferimento;
  - c) l'indicazione del domicilio del contribuente o del suo legale rappresentante oppure l'elezione di altro recapito quale domicilio, presso il quale devono essere effettuate - anche via posta telematica (e-mail) - le comunicazioni del Comune;
  - d) la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante.
2. L'istanza può, altresì, prospettare per il proprio caso specifico, in modo chiaro ed univoco, la soluzione interpretativa, che si intende adottare sul piano giuridico. La mancanza di tale descrizione non determina l'inammissibilità dell'istanza, se ricorrono i requisiti di cui al precedente comma 1, ma non dà però luogo alla formazione del silenzio-assenso, di cui al successivo articolo.
3. In caso di mancata sottoscrizione o di mancata indicazione degli elementi, di cui al comma 1, il Comune può invitare l'istante a regolarizzare la propria domanda entro 30 (trenta) giorni dall'invito. In tal caso, ai fini della decorrenza dei termini, di cui al successivo articolo, l'istanza si considera regolarmente presentata alla data in cui avviene formalmente la regolarizzazione.
4. L'istanza è inammissibile se:
  - a) è priva dei requisiti di cui al comma 1, lett. a) e b);
  - b) non è presentata preventivamente ai sensi dell'articolo 78;

- c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza di cui ai commi precedenti;
- d) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
- e) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la notifica del questionario di cui all'articolo 1, comma 693, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- f) il contribuente invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 1 non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

## **Art. 81 Adempimenti del Comune**

1. La risposta, scritta e debitamente motivata, sottoscritta dal Funzionario Responsabile del tributo deve essere comunicata al contribuente, a mezzo servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento posta elettronica certificata presso i recapiti indicati nell'istanza medesima, entro 90 giorni decorrenti dalla data di consegna o di ricezione dell'istanza di interpello, ovvero entro la data in cui l'istanza è stata regolarizzata ai sensi del precedente articolo.
2. In caso di adempimento fiscale, al quale il contribuente deve provvedere in data anticipata rispetto al termine di cui al comma 1, la risposta scritta può essere fornita con la sola indicazione del comportamento che il contribuente deve tenere, fatta salva la successiva comunicazione della risposta formalmente motivata sempre entro il termine suddetto.
3. Il Comune può richiedere all'istante di integrare la propria domanda, presentando anche un'ulteriore documentazione; in tal caso, la richiesta integrativa interrompe il termine, di cui al comma 1, che inizia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa, consegnata o spedita con le stesse modalità dell'istanza d'interpello.
4. Qualora l'istanza di interpello sia ritenuta inammissibile per vizi di carattere soggettivo od oggettivo, o per la mancata regolarizzazione nel termine assegnato, il Comune ne fornisce riscontro al soggetto che l'ha inoltrata entro il termine suindicato, specificando i motivi che ne hanno determinato l'inammissibilità.

## **Art. 82 Efficacia della risposta del Comune**

1. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente che ha inoltrato l'istanza di interpello, limitatamente al caso concreto e personale nella stessa prospettata. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente, purché siano riconducibili alla fattispecie oggetto dell'interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa, precedentemente data, nella risposta del Comune o modifiche normative.
2. Qualora la risposta del Comune su istanze regolarmente presentate e recanti l'indicazione della soluzione interpretativa, non pervenga al contribuente entro il prescritto termine di 90 (novanta) giorni si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Limitatamente alla questione o fattispecie oggetto di interpello, sono nulli gli atti amministrativi, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanati in difformità della risposta fornita dal Comune, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso.

3. Il Comune può comunicare al contribuente una nuova risposta allo scopo di rettificare quella precedentemente data. Se il contribuente, prima della rettifica, si è già uniformato all'interpretazione ricevuta in precedenza (ovvero in caso di mancata risposta, a quella da lui prospettata nell'istanza) nessuna pretesa può essere avanzata dal Comune né per il recupero del tributo né per le sanzioni. Se, invece, il contribuente non si adegua ai comportamenti prescritti dal Comune, anche in seguito alla rettifica, il Comune stesso procede al recupero del maggiore tributo eventualmente dovuto e i relativi interessi, senza l'applicazione delle sanzioni.

4. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.

### **Art. 83**

#### **Entrata in vigore**

1. Le norme del presente capo si applicano dall'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge 212/2000, ogni eventuale nuovo adempimento a carico dei contribuenti previsto dal presente regolamento ha comunque scadenza dal sessantesimo giorno dall'entrata in vigore del regolamento stesso.